

COMUNE DI ROSSANA  
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE STRADE VICINALI.

L'anno millenovecentonovantasette addì DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 19.00 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consesso in seduta STRAORDINARIA di prima convocazione.

Sono presenti i signori:		SI	NO
01) Flavio FANTINO	Sindaco	(X)	( )
02) Antonio LA ROSA	Consigliere	(X)	( )
03) Giovanni Battista MONGE	Consigliere	(X)	( )
04) Francesco RINAUDO	Consigliere	(X)	( )
05) Vilmo ARNAUDO	Consigliere	(X)	( )
06) Giuliano DEGIOVANNI	Consigliere	(X)	( )
07) Maria Piera DEGIOVANNI	Consigliere	(X)	( )
08) Arturo BARBERO	Consigliere	( )	(X)
09) Valter BERTOLA	Consigliere	(X)	( )

Con l'intervento e l'opera del Sig. ZULLO Dr Raffaele, Segretario Comunale, il Sig. Flavio FANTINO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione / stato pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 4-12-92 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 47 della Legge 8.6.1990, n. 142.

OPPOSIZIONI:

li, \_\_\_\_\_ Il Segretario

Inviato al Co.Re.Co. di CUNEO il 16-12-92 Prot. 4663

Ricevuto dal Co.Re.Co. il \_\_\_\_\_ Prot. \_\_\_\_\_

Il Co.Re.Co. ha richiesto chiarimenti il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Ha accusato ricevuta dei chiarimenti il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 Legge 8.6.90, n. 142.

Rossana, li \_\_\_\_\_ Il Segretario



## IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che nel quadro delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo Luogotenenziale n° 1446 del 01.09.1918, convertito in Legge 13.04.1925 n° 473, il Comune, con delibera podestarile datata 03.02.1930, approvava il Regolamento comunale per le strade vicinali, classificandole rispettivamente, se gravate o meno da pubblico transito, di prima o seconda categoria;

CONSIDERATO che il precitato Decreto Legge Luogotenenziale n° 1446 del 1918, ancora operante, prevede la costituzione di consorzi tra gli utenti delle strade vicinali e fissa la percentuale massima di compartecipazione Comunale alle spese di manutenzione, sistemazione e ristrutturazione delle stesse;

RICORDATO che il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 come modificato con decreto legislativo 10.09.1993, n° 360 definisce come strada vicinale (o poderale o di bonifica) "la strada privata fuori dei centri abitati ad uso pubblico" e che tale dizione evidenzia "la servitù di pubblico transito" come unico elemento di identificazione e di discriminazione tra una strada privata ed una strada vicinale, annullando la precedente dicotomia tra strada vicinale di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria precedentemente operata;

CONSIDERATO che il Comune, in forza di delega regionale ex L.R. n°86/1996 concessa su esplicita previsione di cui all'art. 2 comma 4° del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR 18.12.1992, n° 495, è legittimato nei poteri di classificazione e declassificazione delle strade vicinali utilizzando come unico elemento di individuazione "l'uso pubblico" o meglio "la servitù di pubblico passaggio" e comunque nel rispetto dei criteri distintivi di cui all'art. 2 comma 7 del D.Lgs n° 285/1992 ed art. 1 comma 1 lettere E) ed A) del D.Lgs n° 360/1993;

DATO atto che l'Ufficio Tecnico ha realizzato una totale verifica delle strade vicinali esistenti, approntandone un elenco articolato con relativa planimetria identificativa;

RITENUTO, pertanto, riapprovare l'elenco aggiornato in parola unitamente ad un nuovo Regolamento revocando contestualmente il Decreto Podestarile precitato e cassando definitivamente la distinzione tra strade di 1° e 2° classe;

DATO atto del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico reso ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90;

DOPO ampia ed esauriente discussione;

CON votazione resa per alzata di mano la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

- Presenti n° 8
- Votanti n° 8
- Voti favorevoli n° 8
- Voti contrari n° zero
- Astenuti n° zero

## D E L I B E R A

- 1) Di revocare come revoca il previgente Regolamento per le strade vicinali approvato con deliberazione del Podestà



in data 03.02.1930 contenente l'elenco delle strade vicinali distinte in 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria e tutte le successive deliberazioni consiliari modificative ed integrative dello Stesso;

- 2) Di approvare l'unito Regolamento per le strade vicinali il quale si compone di n° 18 articoli con l'allegato nuovo elenco aggiornato e la cartografia;
- 3) Di mandare il presente verbale a doppia pubblicazione di cui la prima ai sensi dell'art. 47 comma 1° della legge 142/90 e la seconda, ad avvenuta esecutività ai sensi dell'art. 45 comma 3° dello Statuto;
- 4) Di trasmettere il presente verbale al CO.RE.CO. per il controllo di legittimità ai sensi dell'art. 17 comma 33 della legge 127/97.

La lettura ed approvazione vengono rimessi alla prossima seduta consigliare.



Il presente verbale viene firmato, ai sensi dell'art. 301 del T.U. 1915 e art. 59, 2° comma, della Legge 8.6.1990, n. 142, dal Presidente, dal Membro Anziano presenti alla trattazione dell'oggetto e dal Segretario estensore.

IL PRESIDENTE  
F.to Flavio FANTINO

IL MEMBRO ANZIANO  
F.to Antonio LA ROSA

IL SEGRETARIO  
F.to ZULLO Dr. Raffaele

E' copia conforme all'originale che si rilascia in carta esente dall'imposta di bollo per uso amministrativo.

Rossana, li

VISTO: IL SINDACO  
(Flavio FANTINO)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(ZULLO Dr. Raffaele)





# COMUNE DI ROSSANA

Via XII Luglio, 2 - Tel. (0175) 64.101  
12020 ROSSANA (Cuneo)

Cod. Fisc. 85000270042  
Partita IVA 00466830049  
C.C.P. 15722127

## REGOLAMENTO PER LE STRADE VICINALI

### ART. 1.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 n° 52 del D.Lgs 285 del 1992 sono vicinali le strade private fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

Sono altresì da considerare vicinali, ai sensi del citato art. 3, comma 1, n° 52 del D.Lgs n° 285/1992 le strade interpoderali e quelle di bonifica.

### ART. 2

Le strade vicinali del Comune sono iscritte in apposito elenco corredato da relativa cartografia di individuazione, che viene allegato al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale unitamente alla cartografia.

### ART. 3

La disciplina relativa alla manutenzione, sistemazione, ricostruzione, circolazione, sorveglianza e polizia delle strade vicinali presenti sul territorio del Comune è dettata dal D.L.Lgt n° 1446 del 1918 e dagli articoli 2 comma 7, 6 commi 4 e 5, e dall'art. 14 del D.Lgs n° 285 del 1992, nonché dalle norme contenute nel presente regolamento.

### ART. 4

Il Comune promuove la costituzione di consorzi di utenti delle strade vicinali, ed è in ogni Consorzio rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato con voto proporzionale alla misura del concorso.

### ART. 5

Il concorso del Comune nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali è fissato da un minimo di un quinto della spesa occorrente ad un massimo del 50% della stessa ai sensi dell'art. 3 del D.L.Lgt n° 1446 del 1918.

### ART. 6

La sorveglianza delle strade vicinali spetta al Comune che la eserciterà mediante ufficio tecnico. In ogni caso si



applicano in materia le disposizioni di cui agli articoli 6, commi 4 e 5 e art. 14 del D.Lgs n° 285/1992.

ART. 7

Nel caso di strade vicinali non asfaltate, ogni anno l'Ufficio Tecnico Comunale ed i rappresentanti dei Consorzi e degli utenti procederanno alla visita delle stesse e proporranno per ognuna di esse la quantità e la qualità di ghiaia ritenuta necessaria, in relazione alle condizioni di ogni singola strada.

ART. 8

La Giunta Comunale esaminerà le richieste pervenute dagli utenti delle strade vicinali e dai presidenti dei singoli Consorzi delibererà a seconda delle disponibilità del bilancio il concorso a tutte o a parte delle strade vicinali dando in questo ultimo caso la precedenza a quelle più bisognose e che maggiormente interessano lo scambio col capoluogo.

ART. 9

Sarà iscritta ogni anno in bilancio fra le spese relative a manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, strade e piazze la quota complessiva di spesa preventivata a carico del Comune per l'inghiaiatura o la partecipazione a lavori di sistemazione, manutenzione e ricostruzione delle strade vicinali.

ART. 10

Il Sindaco può convocare le singole amministrazioni consortili ed assemblee degli utenti per invitarle a deliberare circa le opere di cui si sarà verificata la necessità in relazione alla condizione ed allo stato delle strade vicinali di rispettiva spettanza.

ART. 11

Gli utenti che ne facciano richiesta potranno corrispondere in tutto od in parte i loro contributi mediante prestazione di giornate di lavoro e di opere determinate secondo le pattuizioni intercorse tra gli stessi e le modalità qualitative e quantitative fissate dagli Organi dei singoli consorzi d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

ART. 12

Il riparto delle spese fra utenti una volta stabilito resta obbligatorio fino a che non sia modificato.

ART. 13

I proprietari frontisti delle strade vicinali dovranno curare di tenere ben spurgati i fossi e le cunette stradali; ove queste non esistano dovranno essere fatte a loro cura e

spesa.

La larghezza e profondità delle cunette non dovranno mai essere inferiori ai centimetri quaranta, ed il loro spurgo dovrà effettuarsi ogni invernata non oltre il 30 marzo.

ART. 14

Le cunette dovranno avere ben regolata pendenza ed essere atte mediante, ove occorrano, opportune tubazioni di scarico attraversanti la strada, allo smaltimento dell'acqua piovana e di quella di scolo dei terreni durante il periodo di irrigazione.

ART. 15

E' fatto carico ai proprietari dei beni latitanti della perfetta manutenzione del ciglio della strada nei tratti fronteggianti la loro proprietà.

Le sponde dei fossi o canali di irrigazione dovranno costantemente essere mantenute o dagli utenti dell'acqua o dai proprietari frontisti, in assenza di iniziativa dei primi.

ART. 16

E' vietato a chiunque di:

- 01) Far cosa che rechi danno alla strada ed alle opere che appartengono alla strada stessa, alternarne la forma ed individuarne il suolo.
- 02) Impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali delle strade.
- 03) Impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi.
- 04) Condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli le scarpe e i fossi stradali.
- 05) Far scendere il bestiame sulla scarpa della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali.
- 06) Condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensioni, ancorchè in parte siano sostenuti dalle ruote.
- 07) Usare delle slitte quando le strade non siano coperte da ghiaccio o neve.
- 08) Farvi transitare mezzi cingolati se non quando questi siano trasportati da mezzi gommati.
- 09) Farvi transitare autocarri od automezzi che per le loro dimensioni o peso siano tali da cagionare, anche mediante circolazione continuativa, danni gravi e tali da seriamente compromettere la funzionalità e l'integrità della sede stradale.
- 10) Realizzare scavi o tagli del sedime delle strade vicinali asfaltate e non asfaltate, senza la previa autorizzazione dei competenti organi dei relativi consorzi e comunque senza la previa comunicazione da rendersi in tempi congrui rispetto all'inizio dei lavori, all'Ufficio Tecnico Comunale, che in assenza di determinazioni in merito da parte degli organi consortili o degli utenti, può inibire, ove lo ritenga



di grave nocimento alla integrità e funzionalità della strada, le attività di scavo di cui sopra ovvero autorizzarle a condizione che vengano, puntualmente rispettate le prescrizioni operative che riterrà opportuno dettare.

- 11) Aprire canali, fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali tali da seriamente compromettere la funzionalità e l'integrità della sede stradale.
- 12) Piantare alberi e siepi lateralmente alle strade vicinali in modo tale da ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
- 13) E' vietato servirsi dei fossi e delle cunette laterali alla strada per condurre l'acqua di irrigazione ai terreni quando questi trovansi ad un livello superiore al piano della strada al fine di evitare l'allagamento di essa.
- 14) E' vietato in modo assoluto di ingombrare in qualsiasi modo le cunette stradali; per accedere ai beni latitanti i proprietari dovranno costruire ponti di sufficiente luce e grandezza con tubi e apposite testate in calcestruzzo di cemento oppure con ponticelli ricoperti di lastre di pietra.
- 15) E' vietato depositare sul piano stradale il materiale di scavo e di spurgo delle cunette e dei fossi laterali.

#### ART. 17

Gli agenti comunali vigileranno sull'osservanza delle prescrizioni di questo regolamento e potranno elevare contravvenzioni ai trasgressori.

In materia si applicheranno le disposizioni di cui alla legge n° 689 del 1981.

#### ART. 18

Per tutto quanto non fosse previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel D.L.Lgt n° 1446 del 1918, nell'art. 14 legge n° 126/1958 negli artt. 2 comma 7 n° 52, 3 comma 1, 6 commi 4 e 5 e art. 14 del D.Lgs n° 285/1992 e nella legge regionale n° 86/1996.

stravic



ELENCO DELLE STRADE VICINALI COSÌ COME DEFINITE DALL'ART. 3  
COMMA 1 N° 52 DEL D.LGS N° 285 DEL 1992.

- 1) MOLINO VARAITA: dalla strada provinciale per Piasco, all'altezza della Tessitura Valvaraita, alle fosse IMHOFF comunali. Lunghezza mt. 200 larghezza media mt. 2,80 fondo ghiaioso.
- 2) CASALE CETTA-AIME: ex vecchia via Vicinale per Venasca; da Casale Cetta a Casale Aime fino alla confluenza con la strada provinciale verso Venasca. Lunghezza mt. 400 larghezza media mt. 2,70 fondo bitumato (primo tratto) e ghiaioso.
- 3) SAN BERNARDO: dalla fine della strada comunale per San Bernardo (Fabbrica CHIOTTI) alla Cappella di San Bernardo. Lunghezza mt. 1.830 larghezza media mt. 2,80 fondo bitumato e ghiaioso (ultimo tratto).
- 4) BICOCCA: dalla strada vicinale San Bernardo alla Borgata Bicocca passando per Casa Marchetti e Venturi. Lunghezza mt. 350 larghezza mt. 2,60 fondo bitumato (primo tratto) e ghiaioso;
- 5) GIREI-VOLPAT: dalla strada vicinale San Bernardo a Cascina Girei - Barberis e Cascina Volpat. Lunghezza mt. 350 larghezza media mt. 3,00 fondo ghiaioso.
- 6) VECCHIA VICINALE PER VENASCA: dalla strada comunale per San Bernardo (altezza fabbrica CHIOTTI) fino alla Pianca sul Rio Torto, passando per la Peschiera e proseguendo al di là del Rio Torto fino al Cimitero. Lunghezza mt. 250 larghezza media mt. 2,60 fondo ghiaioso.
- 7) TETTO ROVERA: da casa Martinengo (fine strada comunale) sino al bivio per tetto Rovera. Lunghezza mt. 1.630 larghezza media mt. 2,80 fondo ghiaioso.
- 8) RUA' PILONE-GRADIN-BAGNASCO: da Ruà Pilone (Casa Bernardi) sino a Borgata Madala; sino a Borgata Bagnasco; sino a Borgata Palazzo. Lunghezza mt. 1.100 larghezza media mt. 2,80 fondo bitumato e ghiaioso (deviazione per B.ta Gradin).
- 9) CHERASCO: dalla Ruà Pilone (a partire dalla strada comunale all'altezza di Borgata Frelia) sino a Borgata Cherasco passando per il Pilone di Gherzino. Lunghezza mt. 1.500 larghezza media mt. 3,00 fondo bitumato.
- 10) LAURO: dalla strada vicinale per Cherasco a Borgata Lauro. Lunghezza mt. 150 larghezza media mt. 2,60 fondo ghiaioso.
- 11) FRELIA: dalla strada vicinale per Cherasco a Borgata Frelia. Lunghezza mt. 180 larghezza media mt. 3,00 fondo ghiaioso.
- 12) FONTE OLIVETTA: dalla strada comunale all'altezza di Casa ISAIA sino alla fonte Olivetta. Lunghezza mt. 500



larghezza mt. 2,50 fondo ghiaioso.

13) **PRASECCO:** dalla strada provinciale Rossana-Lemma a Borgata Prasecco. Lunghezza mt. 100 larghezza media mt. 2,60 fondo ghiaioso.

14) **ANGHILANTE SOPRANO:** dalla strada provinciale Rossana-Lemma a Borgata Anghilante. Lunghezza mt. 250 larghezza mt. 2,60 fondo ghiaioso.

15) **ANGHILANTE SOTTANO:** dalla strada P.le Rossana-Lemma a Casale Anghilante. (altezza vecchia Cappella S.Defendente) lunghezza mt. 100 larghezza mt. 2,50 fondo ghiaioso.

16) **DERVA-MADALA:** dalla strada provinciale Rossana-Lemma a Borgata Chiabotto passando per Borgata Erede, Bodone, Derva; da Borgata Chiabotto a Borgata Durbano e Borgata Lucco. Lunghezza mt. 2.500 larghezza media mt. 2,70 fondo bitumato e ghiaioso.

17) **BALLOU-SANT'ANNA:** dalla strada comunale (collegante Molino della Valle al Ponte per Borgata Melle) a Borgata Ballou fino alla Cappella di Sant'Anna degli Alpini; da Borgata Ballou a Borgata Michelet ed Arnolfo. Lunghezza mt. 1.850 larghezza media mt. 2,80 fondo ghiaioso.

18) **MUNGIAT:** dalla Strada Comunale Mungiat sino alla Cappella di S. Anna degli Alpini lunghezza mt. 650 larghezza mt. 2,80 fondo ghiaioso.

19) **ALLASINA:** dalla strada vicinale Ballou-Sant'Anna a Borgata Allasina. Lunghezza mt. 650 larghezza media mt. 2,60 fondo ghiaioso.

20) **MELLE:** da Ponte Melle a Borgata Melle. Lunghezza mt. 500 larghezza media mt. 2,80 fondo ghiaioso.

21) **FONTANABLEU:** dalla strada vicinale "Ponte Melle-Borgata Rebuffà deviazione per Borgata Garnero" a Borgata Fontanableu con due collegamenti. Lunghezza mt. 800 larghezza media mt. 2,50 fondo ghiaioso.

22) **VIULAN:** dalla strada vicinale "Ponte Melle-Borgata Rebuffà deviazione per Borgata Garnero" a Borgata VIULAN. Lunghezza mt. 250 larghezza media mt. 2,50 fondo ghiaioso.

23) **PRAZZO:** dalla strada comunale per Borgata Mungiat a Borgata Prazzo. Lunghezza mt. 320 larghezza media mt. 2,60 fondo ghiaioso.

24) **IRENE-LAUGERO:** dalla strada per Borgata Mungiat sino a Borgata Irene sino a Borgata Laugero. Lunghezza mt. 340 larghezza media mt. 2,50 fondo ghiaioso.

25) **MONTARIOLO:** dalla strada provinciale Rossana-Busca sino a Borgata Montariolo; sino a Borgata Simondina. Lunghezza mt. 600 larghezza mt. 2,60 fondo ghiaioso.

26) **PONTE MELLE-BORGATA REBUFFA' E DEVIAZIONE PER BORGATA**



GARNERO: dalla fine della strada comunale all'altezza del Ponte per Borgata Melle sino a Borgata Rebuffà passando per Borgata Corm fiancheggiando il Rio Pragamondio. Lunghezza mt. 2.500 larghezza media mt. 2,60 fondo ghiaioso.

27) BIASIN-GIACULOT: dalla strada provinciale Rossana-Lemma a Borgata Biasin e Giaculot. Lunghezza mt. 400 larghezza mt. 2,70 fondo ghiaioso.

28) ROCH-ALBEROLA: dall'incrocio con la strada Provinciale per Lemma sino a Borgata Roch, a Borgata Molinetto, a Borgata Alberola. Lunghezza mt. 2.000 larghezza media mt. 2,60 fondo ghiaioso.

29) BORGATA CICHET: dalla strada vicinale Roch-Alberola sino a Borgata Cichet. Lunghezza mt. 100 larghezza mt. 2,60 fondo ghiaioso.

30) BARBERO: dalla strada provinciale Rossana-Lemma a Borgata Barbero. Lunghezza mt. 340 larghezza media mt. 2,60 fondo ghiaioso.

31) MAGNO: dalla strada provinciale Rossana-Lemma a Borgata Magno. Lunghezza mt. 150 larghezza media mt. 2,60 fondo ghiaioso.

32) GORIA: dalla strada provinciale Rossana-Lemma a Borgata Goria. Lunghezza mt. 200 larghezza media mt. 2,60 fondo ghiaioso.

33) PAMPARIN-BESSE'-BARACCHE: dalla strada provinciale Rossana-Lemma a Borgata Pamparin, a Borgata Bessè, a Borgata Baracche. Lunghezza mt. 450 larghezza media mt. 2,60 fondo ghiaioso.

34) BORGATA GROSSA: dalla strada comunale di Frazione Lemma a Borgata Grossa. Lunghezza mt. 1.050 larghezza media mt. 2,70 fondo ghiaioso.

35) GOVERNO: dalla strada comunale di Frazione Lemma (Bivio asfaltato) sino a Borgata Governo Inferiore e Superiore. Lunghezza mt. 200 larghezza media mt. 2,70 fondo ghiaioso.

36) COLIN-BONETTO: dalla strada vicinale Peran a Borgata Colin, sino a Borgata Bonetto. Lunghezza mt. 1.100 larghezza media mt. 2,50 fondo ghiaioso.

37) PERAN: dalla fine della strada comunale di Frazione Lemma sino a B.ta Peran. Lunghezza mt. 1.720 larghezza mt. 2,70 fondo ghiaioso.

38) MEIRA SOPRANA: dal bivio alla confluenza con la strada vicinale Peran a Meira Brunetta a Meira Soprana passando per Meira Bianca e Meira Ciapassè passando per Pian Pietro e Pian Madama sino al congiungimento con la strada comunale del Comune di Venasca che sale da Peralba. Lunghezza mt. 4.390 larghezza mt. 2,50 fondo ghiaioso.

39) BRINAT: dalla Strada Provinciale per Lemma sino a

Borgata Brinat. Lunghezza metri 100, larghezza metri 2,50  
fondo ghiaioso.

